

Area:

Lavoro - Privacy - Sicurezza lavoro - Ambiente

Le novità della settimana

4 – 10 maggio 2020

Prot. RNS L73 – 11 maggio 2020

Gazzetta Ufficiale

DECRETO 4 maggio 2020


Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020. (20A02526) (GU Serie Generale n.115 del 06-05-2020)

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 1, lett. jj), nonché dell'art. 2, co. 1 del citato D.P.C.M., il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il Decreto in esame con cui vengono aggiornati gli allegati 1, 2 e 3 dello stesso Decreto del 26 aprile u.s.

Approfondimento in Circolare RNS L72– 8 maggio 2020

Garante Privacy

Comunicato 4 maggio 2020

Coronavirus: le FAQ del Garante privacy su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali. Chiarimenti e indicazioni per pubbliche amministrazioni e imprese private 

L'Ufficio del Garante, con in risposta alle FAQ pervenute, offre chiarimenti ed indicazioni per le pubbliche amministrazioni e per le imprese private, su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali.

Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale


Comunicato 4 maggio 2020

Formazione in materia di salute e sicurezza, i chiarimenti del Ministero

È disponibile, nell'apposita sezione dedicata del sito, una nuova FAQ che riguarda gli **obblighi per l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro**.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che, in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento volte a evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, **la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa**. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, "al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene **ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza** esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti".

Per maggiori informazioni, si può consultare il testo completo nella **sezione FAQ del sito** .

Pubblicità legale 4 maggio 2020

Decreto Ministeriale n. 54 del 28 aprile 2020, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per



l'anno 2020

Sale a 2.186,73 € l'indennità compensativa mensile che spetta, nel corrente anno, ai volontari lavoratori autonomi per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti per svolgere operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni (esclusi gli interventi e/o i riposi effettuati in giorni non lavorativi).

Decreto Interministeriale n. 10 del 04/05/2020

Ammortizzatori sociali in deroga per emergenza epidemiologica COVID-19

Tale Decreto provvede all'individuazione della quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti; è previsto il riconoscimento di una indennità una tantum, non soggetta a imposizione fiscale, pari a 600 € per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi. L'indennità è erogata dall'I.n.p.s., previa domanda, nel limite di spesa indicato all'art. 1 del Decreto, pari a 220 milioni di € per il 2020.

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Comunicato 4 maggio 2020

Modulo "Richiesta di intervento ispettivo"

L'Ispettorato nazionale informa che nella sezione modulistica è presente il **Modulo INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo** per la regolarizzazione del rapporto di lavoro, spettanze economiche o altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, etc.

Nota 6 maggio 2020, n.12

Legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - G.U. n. 16/L del 29 aprile 2020 - coordinamento con il D.L. n. 23/2020.

Riprendendo quanto affermato nella Nota prot. n. 2551 del 16 aprile u.s., l'Ispettorato nazionale ritorna a commentare le norme inerenti agli artt. 36 e 37 del D.L. n. 23/2020 che hanno apportato modifiche agli artt. 83 e 103 del D.L. n. 18/2020.

In **allegato 1** il testo integrale della Nota.

Nota prot. 23 dell'8 maggio 2020

Attività di vigilanza – inquadramento previdenziale

Ad integrazione di quanto specificato con la Circolare n. 1 dell'11 marzo 2020, ovvero le particolari indicazioni offerte agli Ispettori in tema di inquadramento previdenziale, l'Ispettorato nazionale ritorna sulla materia con specifico riferimento al settore agricolo.

Enti Previdenziali ed Assistenziali

E.n.a.s.a.r.co.

Notizia aprile 2020

Sospeso il pagamento dei contributi del 1° trimestre 2020.

Ricorda la Fondazione E.n.a.s.a.r.co. che le aziende preponenti dovranno compilare la distinta online del **1° trimestre, entro il 20 maggio 2020**, salvo il caso in cui siano in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 18 dl n.23/2020. In tale evenienza potranno scegliere se posticipare il relativo pagamento con le seguenti modalità:

- pagamento in **un'unica soluzione** entro il 30 giugno 2020
- pagamento dilazionato fino a un massimo di **5 rate mensili**, a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni o interessi.

Notizia 4 maggio 2020

La certificazione unica 2020 è online.



Rende noto l'E.n.a.s.a.r.c.o. che la **Certificazione Unica 2020** è disponibile online. Tale documento può essere consultato direttamente nell'area riservata **inEnasarco** nella sezione "Richieste" alla voce "Archivio Documenti".

I.n.a.i.l.

Avviso 4 maggio 2020

Infortunati da Covid-19: servizio di triage telefonico e/o telematico.

La Sovrintendenza sanitaria ha reso noto di aver attivato il servizio di triage telefonico e/o telematico, volto a garantire assistenza ai soggetti **infortunati da Covid-19** o a lavoratori sottoposti a isolamento fiduciario o in quarantena, per i quali è pervenuta all'I.n.a.i.l. denuncia di infortunio.

Tale attività vuole essere un supporto aggiuntivo per i lavoratori infortunati che possono essere contattati direttamente, telefonicamente e/o telematicamente, da personale sanitario della sede territoriale competente.

Avviso 6 maggio 2020

Covid-19 - fase 2: indicazioni operative sulle attività del medico competente.

Evidenzia l'I.n.a.i.l. che con la circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute sono fornite istruzioni sugli obblighi del medico competente nella gestione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, il quale, in qualità di "consulente globale" del datore di lavoro è coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni adottate dall'azienda, e provvede a informare il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news.

Inoltre, in relazione alla c.d. fase 2, è tenuto a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio per definire le misure organizzative e logistiche da adottare, anche ai fini dell'integrazione del Documento di valutazione del rischio.

Circolare 6 maggio 2020, n. 18

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2020.

L'I.n.a.i.l., con la Circolare in esame, fornisce, come di consueto, le istruzioni per la determinazione del premio assicurativo sia con riferimento ai premi ordinari, quantificati in base al tasso di premio di cui alla tariffa applicata in relazione alle diverse lavorazioni assicurate ed all'ammontare delle retribuzioni, sia con riferimento ai premi speciali unitari.

Approfondimento in prossima Circolare

Comunicato 6 maggio 2020

Covid-19: misure adottate dall'Istituto.

L'Istituto aggiorna la "pagina dedicata" alle misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dal COVID 19, soffermandosi in particolare sulla c.d. "fase 2" dell'emergenza, caratterizzata da un progressivo allentamento delle limitazioni.

Tuttavia, evidenzia l'Istituto che **restano in vigore le restrizioni sugli spostamenti e l'incentivo alla modalità di lavoro agile**, ricordando che dette misure sono valide fino al **17 maggio 2020**, così come previsto dal DPCM 26 aprile 2020.

Avviso 7 maggio 2020

Procedura di validazione in deroga dpi: aggiornato l'elenco dispositivi autorizzati e il report

Informa l'I.n.a.i.l. di aver aggiornato la pagina dedicata alla "Validazione in deroga DPI Covid-19" in cui è disponibile l'elenco aggiornato dei dispositivi autorizzati.

Inoltre, l'Istituto evidenzia anche l'aggiornamento del report che riporta l'esito delle richieste inoltrate all'I.n.a.i.l. per la procedura di validazione straordinaria.

Comunicato 8 maggio 2020



Covid-19: prodotti informativi.

Come ormai noto, al fine di rendere più fruibili i contenuti delle misure adottate dal Governo e le indicazioni delle autorità sanitarie volte a evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, l'I.n.a.i.l. ha adottato mezzi di comunicazione multimediali.

Nella medesima pagina del sito istituzionale dell'Inail è possibile consultare il dossier speciale Covid-19 che offre in un **unico prodotto il quadro completo di tutte le informazioni messe a disposizione dall'Istituto per orientare i cittadini nell'attuale fase di emergenza**, attraverso link, video e rimandi multimediali.

I.n.p.g.i.

Comunicato 8 maggio 2020

I.n.p.g.i. Gestione separata: pagati 9.014 bonus covid-19 l'importo anticipato dall'ente è di 5, 5 milioni di euro.

L'I.n.p.g.i. rende noto che in relazione a 10.712 richieste di pagamento del Bonus di 600 euro complessivamente pervenute, lo scorso 30 aprile sono stati messi in pagamento 9.014 trattamenti, per un importo totale di poco meno di 5,5 milioni di Euro.

I.n.p.s.

Messaggio 1° maggio 2020, n.1831

DPCM 26 aprile 2020. Proroga della sospensione delle visite mediche di accertamento dell'invalidità civile

Tenuto conto di quanto disposto dal Governo con il DPCM 26 aprile 2020, che ha stabilito che "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il **lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa**", la Direzione centrale Risorse umane ha ribadito che, fino a nuove indicazioni la presenza del personale negli uffici sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili; conseguentemente, anche le attività medico-legali di accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità continueranno fino a nuove disposizioni ad essere svolte in regime di lavoro agile da parte dei componenti delle commissioni mediche. In **allegato 2** il testo integrale del Messaggio.

Notizia 1° maggio 2020

Congedi COVID-19.

Informa l'I.n.p.s. che dallo scorso 2 maggio, tutti i servizi telematici saranno accessibili agli utenti **senza alcun tipo di limitazione sugli orari**.

Lo stesso dicasi per il **Bonus baby sitting** 

Messaggio 2 maggio 2020, n.1837

Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In seguito al ricevimento di richieste di chiarimento, l'I.n.p.s. ha fornito indicazioni operative anche alle proprie sedi territoriali in ordine alla possibilità di sospendere il versamento dei contributi con riferimento a quei datori di lavoro che rientrano nelle fattispecie di cui alla lett. r) del comma 2 dell'art. 61 del dl n. 18/2020.

In particolare, l'Istituto chiarisce che **le strutture territoriali**, a fronte di **richieste di attribuzione del c.a. "7L"**, con riferimento alla previsione di cui alla lettera r) del citato articolo, **provvedono alla relativa istruttoria**, chiedendo, ove necessario, documentazione a supporto.

In ogni caso, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà possibile **dare immediatamente seguito alla richiesta, laddove la stessa venga accompagnata da una dichiarazione di responsabilità** resa ex DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 61, comma 2 lettera r) del DL 18/20.

In **allegato 3** il testo integrale del Messaggio.



Comunicato Stampa 4 maggio 2020

Inps: tentativo di truffa tramite phishing.

L'I.n.p.s. rende noto agli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite e-mail di phishing avente l'obiettivo di sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che la stessa sarebbe necessaria per ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro. Conseguentemente, precisa l'Istituto di ignorare e-mail che richiedano di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell'Istituto stesso.

Messaggio 5 maggio 2020, n. 1863

Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l'esodo. Nuove funzionalità del servizio "Prestazioni di esodo": "Domanda telematica" e "Stampa delle lettere di certificazione dei lavoratori".

Con il Messaggio indicato, l'I.n.p.s. rende noto che dall'**11 maggio 2020** saranno disponibili le seguenti nuove funzionalità del servizio "Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione":

- invio di una domanda di prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012;
- invio massivo di più domande;
- stampa lettera di certificazione.

Informa, altresì, l'Istituto che le predette funzionalità, oltre che essere brevemente descritte nel presente Messaggio, sono commentate ed illustrate nel manuale scaricabile nella home page del servizio "Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione".

Messaggio 5 maggio 2020, n. 1867

Cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi. Ulteriori precisazioni e chiarimenti per la liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola.

Con il Messaggio in esame, l'I.n.p.s., tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti, fornisce precisazioni e chiarimenti in ordine ai criteri di determinazione dell'anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, **in presenza di contribuzione agricola**.

Dopo aver riepilogato i principi di carattere generale relativi all'individuazione dei criteri di calcolo della prestazione pensionistica in regime di cumulo e di quantificazione dell'anzianità contributiva, l'Istituto, più precisamente, quelle che sono le modalità di trattazione del *pro quota* ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di contemporanea presenza di:

- a) - contribuzione agricola dipendente + FPLD,
 - contribuzione in una o più gestioni speciali autonome,
 - altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione;
- b) - contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD,
 - contribuzione in una o più gestioni speciali autonome;
- c) - contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD
 - altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome.

Messaggio 6 maggio 2020, n.1877

Sospensione temporanea, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di piani di ammortamento per cessioni del quinto della pensione e cessioni del quinto dello stipendio traslate su pensioni.

Pur non trovando luogo in alcuna disposizione contenuta nel dl 17 marzo 2020, n. 18, è stata segnalata



all'Istituto la disponibilità, da parte di alcune società finanziarie, a venir incontro a richieste di sospensioni di piani di ammortamento per il tramite della cessione della pensione da parte di pensionati che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologia, possano trovarsi in oggettive condizioni di difficoltà economica. Con il Messaggio in evidenza l'I.n.p.s. ne evidenzia le caratteristiche e l'operatività.

In **allegato 4** il testo integrale del Messaggio.

Circolare 7 maggio 2020, n. 58

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo 2020. Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell'8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome

Come ormai noto, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state introdotte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrato in vigore il medesimo 17 marzo. Tale decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Più precisamente, l'art. 22 di tale decreto si occupa della cassa integrazione guadagni in deroga, quale ammortizzatore speciale, applicabile sull'intero territorio nazionale, in quelle situazioni in cui non è possibile utilizzare nessun altro ammortizzatore sociale.

Con successivo decreto 24 marzo 2020, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, procede all'assegnazione delle risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione in deroga, disponendo, altresì, all'art. 2 che, nel caso di crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro, site in **5 o più Regioni o Province autonome**, c.d. Plurilocalizzate, il trattamento di cassa integrazione in deroga è riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni o Province autonome interessate, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020. In tal caso la domanda di Cig in deroga deve essere presentata al medesimo Ministero del lavoro con la procedura CIGSonline.

In sede di conversione in legge, il citato art. 22, con riferimento alle aziende plurilocalizzate, ha disposto che: *"per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cui al presente articolo può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero."*

Tenuto conto di quanto sopra, l'I.n.p.s., con la Circolare in oggetto, fornisce i chiarimenti e le istruzioni necessarie alla fruizione del citato trattamento di integrazione salariale.

Approfondimento in prossima Circolare

Messaggio 7 maggio 2020, n. 1904

Pagamento diretto di prestazioni di integrazione salariale. Gestione degli IBAN non corretti o non validati.

Con decorrenza dallo scorso 10 aprile 2020, l'I.n.p.s., prima di effettuare il pagamento di prestazioni di natura pensionistica e non pensionistica, verifica telematicamente la correttezza del codice IBAN dello strumento di riscossione, nonché l'intestazione o la cointestazione dello strumento medesimo al codice fiscale del beneficiario della prestazione, come disposto con propria Circolare n. 48/2020 .

Rende noto l'Istituto che, in fase di liquidazione delle diverse prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto, spesso si verificano casi di non corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione ed il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) cui si riferisce l'IBAN indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle



prestazioni (modelli SR41 o SR43).

A causa di quanto sopra, le prestazioni possono essere pagate in ritardo, in contrasto con la necessità di rendere disponibili al lavoratore le somme dell'integrazione salariale nel più breve tempo possibile, in questo periodo di emergenza sanitaria.

L'I.n.p.s., pertanto, con il presente Messaggio, informa che in tal caso procederà mediante l'utilizzo del bonifico domiciliato; quindi, l'operatore dell'Istituto, nei casi di IBAN non corretti o non validati dal circuito bancario o di Poste Italiane varierà le modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non corretto sul modello SR41/SR43, e valorizzando l'erogazione della prestazione mediante pagamento con bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

In tale evenienza il lavoratore interessato riceverà:

- gli SMS di notifica del pagamento;
- la comunicazione di liquidazione inviata da POSTEL al suo indirizzo di residenza/domicilio (comunicato dal datore di lavoro nel mod. SR41/SR43), con la quale potrà recarsi a riscuotere l'integrazione salariale spettante **presso qualsiasi ufficio postale** del territorio nazionale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale.

Comunicato Stampa 8 maggio 2020

I.n.p.s.: pagamenti più veloci

Cigo, Aso, Cigd e Cisoa con Iban errati liquidati con bonifico domiciliato.

Facendo seguito a quanto chiarito con il Messaggio n. 1904/2020, l'I.n.p.s. comunica che le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto, quali: Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario, Cassa integrazione in deroga e Cassa integrazione speciale operai agricoli (Cigo, Aso, Cigd, Cisoa), saranno pagate con bonifico domiciliato presso Poste Italiane nel caso in cui l'Iban comunicato con la domanda non sia esatto.

Notizia 8 maggio 2020

Dati al 7 maggio su Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, richieste di pagamento SR41 e Cassa integrazione in deroga.

L'I.n.p.s. rende noti i dati aggiornati relativamente al totale dei beneficiari che hanno percepito trattamenti di integrazione salariale. In particolare, precisa l'Istituto che coloro che complessivamente hanno beneficiato della Cassa integrazione ordinaria e dell'Assegno ordinario, **al 7 maggio 2020**, sono **8.472.311**. Dei relativi benefici, **5.536.094** sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio I.n.p.s., e **2.936.217** sono a pagamento diretto, in corso di pagamento.

Scendendo nel dettaglio, le domande di **Cassa integrazione ordinaria aziende** inoltrate sono 381.692. Di queste 157.001 risultano essere con pagamento a conguaglio e 224.691 con pagamento diretto, a oggi ne sono state autorizzate **324.516**.

Il totale dei lavoratori beneficiari è 5.466.821. Di questi, 3.962.212 lavoratori hanno già ricevuto l'anticipo dalle aziende con conguaglio I.n.p.s. e 1.504.609 hanno ricevuto il pagamento diretto da parte dell'I.n.p.s.

Varie

Commissione Nazionale paritetica per le casse edili

News 30 aprile 2020

Emergenza COVID_19 - Ulteriori indicazioni per le Casse Edili

Alla luce delle ulteriori recenti disposizioni normative volte ad arginare l'emergenza e a ridurre il rischio dei contagi COVID_19, si invitano tutte le Casse Edili/Edilcasse del territorio nazionale a proseguire nell'attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla normativa nazionale e territoriale, soprattutto al fine di garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Pertanto, facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 693 del marzo scorso, anche alla luce della prevista riapertura della maggior parte dei cantieri a partire dal prossimo 4 maggio, si invitano le Casse a continuare a garantire i servizi per i lavoratori e le imprese attuando, nel contempo, tutti i sistemi di



prevenzione e sicurezza volti a garantire ai propri dipendenti la massima tutela, sia attraverso la diffusione delle regole da adottare nei luoghi di lavoro (Cfr COM. congiunta EEBBB n. 708 del 3 aprile 2020) sia, ove necessario, attraverso l'eventuale fornitura dei dispositivi indispensabili per ridurre il rischio.

Il DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale conferma, infatti, tra le altre, le attività di cui al Codice Ateco 94 (Attività di organizzazioni associative) tra quelle per le quali non è prevista la sospensione, ribadendo, pertanto, quanto già contenuto nei precedenti decreti (Cfr COM. CNCE n. 699 del 23 marzo scorso).

Questo significa che l'attività delle Casse possono proseguire, come fino ad oggi, ed essere ulteriormente rafforzate pur nel rispetto dei Protocolli condivisi allegati al suddetto DPCM (articolo 2 comma 6 - all. 6 e 7), nonché del Protocollo sottoscritto dalle parti sociali dell'edilizia (Cfr. COM. CNCE n. 703 del 25 marzo scorso) per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (al di là delle peculiarità ivi esposte, specifiche per i cantieri).

A tal proposito con riferimento alle attività professionali, il DPCM del 26 aprile scorso (art. 1, lett. ii)) prevede la possibilità di assumere anche protocolli aziendali anti contagio specifici (legati magari alle specificità dei singoli luoghi di lavoro) da costruire con il concorso delle figure aziendali destinatarie di norme (RSPP, RLS, Medico competente), all'interno dei quali indicare le procedure organizzative e di funzionamento in sicurezza degli uffici, le modalità di accesso del pubblico, le azioni di informazione e formazione del personale nonché l'importanza di rispettare la distanza di sicurezza e l'adozione dei sistemi di sicurezza individuale.

Viene, parimenti, ribadita dal DPCM (art. 1, lett. gg)) l'opportunità, ove possibile, di procedere allo svolgimento delle attività lavorativa in modalità smartworking, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente e con le semplificazioni già comunicate (assenza degli accordi individuali ivi previsti; invio telematico dell'informativa sulla sicurezza); si raccomanda, inoltre, la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto detto in materia di lavoro agile (art. 1, let. hh)).

È quindi opportuno che la Cassa, fermo restando la possibilità di adottare le modalità del lavoro agile, organizzi la propria attività adottando tutte le cautele del caso (Cfr Com. CNCE 693/2020) riducendo, ove necessario, i servizi di sportello e adottando le necessarie misure di cautela, rafforzando come già comunicato, i servizi di supporto agli utenti anche attraverso sistemi di call center, che permettano ove necessario la fissazione di appuntamenti individuali in spazi dedicati.

Rimane, quindi, fermo quanto già comunicato alle Casse con le precedenti Comunicazioni CNCE nn. 693 e 699 del marzo scorso, anche per ciò che concerne l'importanza dell'erogazione dei servizi, che le Casse vorranno proseguire a fornire avvalendosi delle facoltà concesse dalla normativa emergenziale in vigore e nel rispetto della stessa, come, peraltro, è stato fatto fino ad oggi.

Nel ringraziare per la disponibilità e la collaborazione accordata dalle Casse in questo momento di forte difficoltà per tutti e nel comunicare che la Direzione della CNCE è a disposizione per i confronti e i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegato 1

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nota 6 maggio 2020, n.12

Oggetto: Legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - G.U. n. 16/L del 29 aprile 2020 - coordinamento con il D.L. n. 23/2020.



Con nota prot. n. 2551 del 16 aprile u.s. sono state fornite le prime indicazioni in relazione agli articoli 36 e 37 del D.L. n. 23/2020 che hanno apportato modifiche agli artt. 83 e 103 del D.L. n. 18/2020.

Nella nota si è ritenuto utile anticipare anche il testo di conversione del D.L. n. 18/2020 approvato dal Senato in data 9 aprile u.s. con specifico riferimento ai commi 1-bis e 6-bis dell'articolo 103, al fine di consentire agli Uffici una migliore organizzazione delle attività. Tenuto conto che il decreto in questione è stato recentemente convertito dalla L. n. 27/2020, appare opportuno riepilogare la portata applicativa delle diverse disposizioni che incidono sulle attività di competenza dell'Ispettorato anche al fine di fornire indicazioni univoche a fronte di un quadro normativo più volte mutato nel corso delle ultime settimane.

Come noto, l'art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la proroga al 15 maggio 2020 del termine già fissato dall'art. 103, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 alla data del 15 aprile 2020.

Sul punto si rinvia alle note prot. nn. 2201, 2211 e 2333 del 23, 24 e 30 marzo u.s. con le quali sono state fornite indicazioni sulla "sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" così come disciplinata dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e sulla gestione dei procedimenti non differibili.

Nel ribadire la portata generale della norma e la sua applicabilità a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi con esclusione delle sole fattispecie elencate al comma 4 - ovvero "pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati" - sono quindi sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'INL dal 23 febbraio al 15 maggio 2020. In allegato viene riportato un elenco esemplificativo dei procedimenti ad istanza di parte di competenza delle ITL i cui termini risultano essere sospesi.

Con particolare riferimento ai termini relativi ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, facendo seguito alle note INL prot. nn. 2117 del 10 marzo 2020 e 2211 del 24 marzo u.s., le convocazioni delle parti potranno essere gestite a decorrere dal prossimo 15 maggio rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nonché le altre misure già indicate con la nota prot. n. 2117 del 10 marzo u.s.

Le norme sopra riportate, come anticipato, vanno altresì coordinate con le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 103 del D.L. n. 18/2020. Nello specifico si segnala quanto segue:

- è stato inserito il comma 1-bis secondo cui il periodo di sospensione di cui al comma 1 (originariamente previsto dal 23 febbraio al 15 aprile e per effetto dell'art. 37 del D.L. n. 23/2020 prolungato fino al 15 maggio) trova applicazione, tra l'altro, anche:

a) per il pagamento in misura ridotta dei verbali. Ne consegue che risulta sicuramente sospeso il termine di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981. Inoltre, al fine di fornire una interpretazione quanto più adiacente alle finalità della disposizione, che prescinde quindi dal dato letterale, si ritiene che il periodo di sospensione vada ad interessare anche il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati pertanto alla emanazione di una diffida. Ne consegue che il pagamento degli importi legati alle diffide regolarizzate è sospeso sino al 15 maggio p.v.;

b) per lo svolgimento dell'attività difensiva in relazione a verbali o ordinanze ingiunzione.

Pertanto risulta sospeso il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli articoli 18 e 26 della L. n. 689/1981, il termine per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nonché ex articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del T.U. n. 1124/1965 e art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004;

c) per la notificazione dei processi verbali (ad esempio di quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 per i quali vale il termine di sospensione di cui al successivo comma 6-bis (v. infra);

- è stato inserito il comma 6-bis con il quale è stata disposta espressamente la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 dal 23 febbraio 2020 fino al prossimo 31 maggio 2020 relativamente ai provvedimenti in materia di lavoro e legislazione sociale. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini di decadenza di cui all'art. 14 della citata legge in relazione esclusivamente ai verbali in materia di lavoro e legislazione sociale.

Alla luce di quanto sopra non si dovrà procedere fino al 31 maggio alla notifica delle ordinanze ingiunzione. La medesima indicazione, d'intesa con la DC tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, vale per i verbali di accertamento da notificare ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 nonché fino al 15 maggio per la notifica dei verbali ex art. 201 del Codice della strada.

Disposizioni specifiche per la notifica verbali a mezzo posta dopo il 17 marzo

Con riferimento ai verbali che alla data del 17 marzo risultano ancora da notificare ed in relazione ai quali vigono le istruzioni di cui sopra (ovvero provvedere alla notifica a decorrere dal 1° giugno 2020/16 maggio 2020), va inoltre considerata la modifica apportata in sede di conversione all'art. 108 con l'introduzione del comma 1-bis ai sensi del quale "per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito



in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza".

Tali modifiche hanno una notevole rilevanza atteso che:

- in caso di notifica con deposito dell'avviso in cassetta - e quindi non a mani proprie - la compiuta giacenza inizia a decorrere dal 30/04/2020 con possibilità di ritiro fino al 30/05/2020 e termine di avvenuta notifica al 10 maggio ovvero, nel caso di deposito successivo al 30 aprile, nel decimo giorno successivo al deposito in cassetta. Si ritiene che la disposizione sia applicabile nei confronti di tutti gli avvisi depositati a partire dal 17 marzo, indipendentemente dalla data del primo accesso dell'operatore postale per il primo tentativo di notifica e indipendentemente dalla data convenzionale indicata nell'avviso per il ritiro (posto che, comunque, la compiuta giacenza inizierà a decorrere dal 30 aprile);

- in base all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 108, i termini di adempimento dei verbali dell'INL, notificati esclusivamente a mezzo posta con deposito dell'avviso in cassetta, risulterebbero in ogni caso sospesi fino al termine dello stato di emergenza fissato al prossimo 31 luglio 2020.

Al riguardo appare utile fornire un sintetico riepilogo delle sospensioni dal pagamento dei verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 alla luce delle norme succedutesi nel tempo, evidenziando che in base alla nota INL prot. n. 2211/2020 si è data indicazione di non notificare i verbali in questione fino al 15 aprile 2020 e con la presente di non effettuare notifiche di tali verbali fino al prossimo 31 maggio 2020. Analogo riepilogo è riportato in relazione ai verbali notificati ai sensi dell'articolo 201 del Codice della strada

| VERBALI EX ART. 14 L. N. 689/1981 | | |
|---|---|--|
| Notifica effettuata entro 17 marzo 2020 | Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981, in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e audizione | Non si applica l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. n. 27/2020 |
| Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020 | Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi ed istanze di rateizzazione e audizione | Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il termine per il pagamento ex art. 16 L. n. 689/1981 e in misura minima e tutti i termini per la presentazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 108, comma 1-bis, del D.L. n. 18/2020 conv. dalla L. n. 27/2020 |
| VERBALI EX ART. 201 CDS | | |
| Notifica effettuata entro 17 marzo 2020 | Notifiche a mezzo posta e a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per i pagamenti in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020 | Non si applica l'art. 108 del D.L. n. 18/2020 conv da L. n. 27/2020 |
| Notifica effettuata dopo il 17 marzo 2020 | Notifiche a mani proprie: sospeso fino al 15 maggio il termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020. Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio | Notifiche a mezzo posta: sospeso fino al 31 luglio il termine per il pagamento in misura ridotta ex art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18/2020 conv. da L. n. 27/2020 e art. 37 del D.L. n. 23/2020. Il pagamento nella misura ridotta di un ulteriore 30% secondo le modalità di cui all'art. 108, comma 2, è possibile solo entro il 31 maggio |

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che i termini di adempimento posti a carico dei soggetti cui siano stati notificati verbali di competenza dell'INL prima del 17 marzo u.s. (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), diversi



da quelli previsti dal comma 1-bis del novellato art. 103 non risultano ulteriormente sospesi rispetto al termine del 31 marzo stabilito ex art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020. Pertanto così come chiarito con la nota prot. n. 2179 dell'11 marzo u.s., i termini in questione hanno ripreso a decorrere dallo scorso 1° aprile (ad esempio il termine per il pagamento della sanzione di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994 a seguito di una verifica adempimento già effettuata).

Per completezza, si segnalano, infine, due interventi inerenti la materia previdenziale:

- la modifica del comma 2 dell'art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. Per l'effetto è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;
- la modifica alla rubrica dell'articolo 37, per effetto della quale i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono sospesi dal 23 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020.

Allegato 2

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 1° maggio 2020, n.1831

Oggetto: DPCM 26 aprile 2020. Proroga della sospensione delle visite mediche di accertamento dell'invalidità civile

Alla luce del DPCM 26 aprile 2020 - che ha stabilito che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” - con messaggio Hermes n. 1817 del 30 aprile 2020, la Direzione centrale Risorse umane ha ribadito che, fino a nuove indicazioni che saranno fornite dopo la valutazione dell'impatto derivante dalle disposizioni contenute nel Dpcm 26 aprile 2020, la presenza del personale negli uffici sarà limitata ad assicurare le attività indifferibili.

Alla luce di tali provvedimenti, anche le attività medico-legali di accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità continueranno fino a nuove disposizioni ad essere svolte in regime di lavoro agile da parte dei componenti delle commissioni mediche.

Fanno eccezione gli accertamenti riconducibili alla Legge 80 del 2006 (malati oncologici) per i quali si prevede la possibilità di redigere il verbale previa valutazione agli atti della documentazione probante.

Si ribadisce che, nelle regioni ove si opera in convenzione regionale (CIC), sarà possibile redigere verbali su atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva di invalidità/handicap/disabilità/cecità/sordità.

Nelle altre regioni, dove permane la competenza delle ASL, sarà cura del responsabile UO medico legale assegnare la valutazione dei verbali ASL ai Medici Inps in modalità di lavoro agile.

Le sedi avranno cura di proseguire l'attività amministrativa e concessoria, connessa e conseguente la fase sanitaria, da parte delle competenti Linee di prodotto servizio.

Allegato 3

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 2 maggio 2020, n.1837

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020 l'Istituto ha fornito indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando le previsioni di cui al decreto-legge n.9/2020 già oggetto della circolare n. 37/2020.

L'Istituto ha provveduto, in maniera centralizzata, all'attribuzione del c.a. “7L” - avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61” - alle posizioni contributive relative ai soggetti elencati nell'articolo 61, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (ad esclusione degli organismi sportivi contraddistinti da un differente codice di autorizzazione), così come identificati dai codici ATECO di cui all'allegato 1 della predetta circolare.

Articolo 61, comma 2, lettera r) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Con riferimento alle richieste di chiarimenti che stanno pervenendo, in particolare, in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si precisa quanto segue.

L'articolo 61, alla lettera r) del comma 2, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 si applichino anche “alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale



iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117”.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 ha previsto il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

L'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 rubricato “Registro unico nazionale del Terzo settore” ha disposto quanto segue: “Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.”.

Inoltre, il suddetto decreto legislativo ha previsto che il Registro unico nazionale del Terzo settore si componga delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore.

Al riguardo, si osserva che il Registro unico del terzo settore non è ancora operativo e che l'anagrafe delle ONLUS è gestita dall'Agenzia delle Entrate.

L'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) non è richiesta alle cosiddette “ONLUS di diritto”: le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (Legge 266/1991) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995, le Organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987), le cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (Legge 381/1991), i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra richiamato e alla luce delle informazioni disponibili si è provveduto ad attribuire centralmente il c.a. “7L” - avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL n. 9/2020, Art. 8 e DL n. 18/2020, Art. 61” - ai soggetti già noti all'Istituto.

Ciò posto, si invitano le strutture territoriali, a fronte di richieste di attribuzione del c.a. “7L”, con riferimento alla previsione di cui alla lettera r) della norma sopra richiamata, a provvedere alla relativa istruttoria, chiedendo, ove necessario, documentazione a supporto.

In ogni caso, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà possibile dare immediatamente seguito alla richiesta, laddove la stessa venga accompagnata da una dichiarazione di responsabilità resa ex DPR 445/00, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 61, comma 2 lettera r) del DL 18/20.

Si invitano le strutture territorialmente competenti a tenere in evidenza i casi di avvenuta attribuzione del c.a. 7L a seguito delle operazioni appena descritte.

Articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Con riferimento alle richieste di chiarimenti che stanno pervenendo, in particolare, in relazione alle aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che non sono identificate da un codice ATECO rientrante tra quelli di cui all'allegato 1 della circolare INPS 52/2020, si precisa quanto segue.

L'elenco degli Ateco predisposto dall'Istituto annovera i medesimi codici Ateco individuati dall'Agenzia delle Entrate con le proprie Risoluzioni 12/E del 18/3/2020 e 14/E del 21/3/2020.

L'Agenzia delle Entrate, nell'individuare i settori economici cui si applica il summenzionato art. 61, comma 2, del DL 18/20, ha precisato che l'elenco dei codici ATECO ha valore meramente indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni di sospensione contributiva.

Al riguardo, l'Istituto ha inviato al Ministero una nota nella quale sono stati individuati ulteriori codici ATECO che potrebbero riferirsi alle attività elencate nella disposizione normativa in argomento.

Ciò posto, nelle more dei chiarimenti ministeriali, si invitano le strutture territoriali a tenere in evidenza tali richieste per i provvedimenti conseguenti.

Allegato 4

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 6 maggio 2020, n.1877

Oggetto: Sospensione temporanea, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di piani di ammortamento per cessioni del quinto della pensione e cessioni del quinto dello stipendio traslate su pensioni.



1. PREMESSA

Il decreto-legge n. 18/20, convertito nella legge n. 27/20, all'art. 56 ha previsto misure di sostegno finanziario destinate esclusivamente ad imprese con carenze di liquidità a causa della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e, pertanto, le sospensioni ivi previste (per mutui, prestiti, etc..) non sono applicabili alle trattenute per finanziamenti concessi da società finanziarie contro cessione fino ad un quinto della pensione.

Ciò nonostante, è stata segnalata all'Istituto la disponibilità, da parte di alcune società finanziarie, a venir incontro a richieste di sospensioni da parte di pensionati che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologia, possano trovarsi in oggettive condizioni di difficoltà economica.

Per quanto sopra, pur nell'attuale contesto straordinario e nella contingente complessità organizzativa in cui stanno proseguendo le attività istituzionali, al fine di garantire la miglior cura dei pensionati è stato strutturato un processo operativo destinato a gestire la sospensione temporanea delle trattenute su domanda delle banche/società finanziarie.

Detto processo, come peraltro già anticipato, mediante Avviso alle Sedi pubblicato, in data 27 aprile u.s., in procedura Quote Quinto, è gestito in tutte le sue fasi a livello centrale e non comporta alcun adempimento da parte delle Strutture territoriali.

Ciò al fine di non rallentare lo svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie che vedono coinvolte le Sedi nell'attuale situazione emergenziale.

2. TIPOLOGIE DELLE TRATTENUTE OGGETTO DELLA SOSPENSIONE

La sospensione è consentita per un numero di rate variabile, da un minimo di 3 a un massimo di 6, per le seguenti tipologie di trattenute:

a. Cessioni del quinto pensione presenti in procedura Quote Quinto (CQP) - Gestione Privata e Pubblica - e cessioni del quinto stipendio traslate su pensioni Gestione Privata (CQS), i cui piani, all'atto della richiesta:

- risultino nello stato "VALIDATO", con data di scadenza contratto uguale o successiva alla data di fine sospensione (si precisa che si considerano come "piani nello stato validato" anche i piani di cessione quinto pensione della Gestione Privata in corso di "accodamento" ai sensi del Messaggio Hermes 5301/2015);
- non presentino un piano di rinnovo nello stato "PROPOSTO".

b. Cessioni del quinto stipendio traslate su pensioni della Gestione Pubblica ("CS" e "Cessioni da stipendio notificate dal 1/7/2014") gestite direttamente sui sistemi pensione GPP/SIN, che risultino "attive" e con data di scadenza contratto uguale o successiva alla data di fine sospensione.

3. FASI DEL PROCESSO

3.1 Adempimenti a cura delle banche/società finanziarie

a. A seguito dell'accoglimento delle istanze di sospensione da parte dei pensionati, le banche/società finanziarie trasmettono, a mezzo PEC, alla Direzione centrale Pensioni le relative domande, utilizzando l'apposito format ed allegando l'elenco dei piani/trattenute da sospendere.

Tale modulistica è già stata resa nota alle Associazioni di categoria degli intermediari finanziari con apposita PEC del 21/04/2020 e pubblicata negli Avvisi alle Finanziarie presenti nel portale istituzionale.

Le domande di sospensione devono essere presentate esclusivamente alla Direzione centrale Pensioni a decorrere dal giorno 27 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020 (salvo eventuali proroghe).

3.2 Adempimenti a cura della Direzione centrale Pensioni e della Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

a. Le domande ritenute conformi vengono gestite centralmente a cura della Direzione centrale Pensioni e della Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

b. La Direzione centrale Pensioni provvederà a comunicare direttamente alle banche/società interessate l'esito di tutte le lavorazioni effettuate, compresi gli eventuali scarti.

c. La sospensione delle trattenute verrà disposta a decorrere dalla prima data utile, in base alla data di presentazione della domanda e nel rispetto delle note tempistiche procedurali di estrazione delle rate pensionistiche.

d. A seguito della sospensione delle trattenute, verranno bloccati, mediante procedura Quote Quinto, i codici fiscali dei pensionati interessati al fine di inibire il rilascio di nuove Comunicazioni di cedibilità e la conseguente notifica telematica di nuovi contratti di cessione.

e. Alla scadenza del termine di sospensione, si provvederà centralmente alla riattivazione dei piani nelle rispettive procedure (Quote Quinto e Cessione quinto da Stipendio) e delle trattenute sui sistemi pensione (GPP/SIN), con contestuale sblocco, in procedura Quote Quinto, dei codici fiscali dei pensionati bloccati all'atto della sospensione.

f. Il recupero delle trattenute sospese, effettuato centralmente, comporterà nei seguenti casi il differimento dell'attuale scadenza del piano, per il numero di mesi corrispondenti a quello delle rate sospese:

- Cessioni del quinto pensione - Gestione Privata (per i piani "accodabili" ma non ancora in corso di accodamento, verrà posticipata la scadenza e l'eventuale accodamento (massimo 18 mesi) decorrerà dalla nuova scadenza.

- Cessioni del quinto pensione - Gestione Pubblica

- Cessioni del quinto stipendio traslate su pensioni Gestione Pubblica ("CS" e "Cessioni da stipendio notificate dal 1/7/2014")



g. Il recupero delle trattenute sospese, effettuato centralmente, non comporterà, nei seguenti casi, il posticipo della scadenza del piano:

- Cessioni del quinto stipendio traslate su pensioni della Gestione Privata (CQS). Per essi la procedura effettua il recupero a saldo del residuo debito indicato senza valorizzare alcuna scadenza.
- Cessioni del quinto della pensione della Gestione Privata già “in corso di accodamento”. Per esse non verrà posticipata la “scadenza piano” ma si provvederà al recupero delle rate sospese nel limite delle rate residuali consentite dal piano di accodamento in essere (massimo 18 mesi).

3. Visualizzazione nei rispettivi sistemi informativi degli effetti relativi all'attività centralizzata di “sospensione”

I risultati dell'attività svolta saranno visualizzabili dagli operatori di Sede con le seguenti modalità:

- a. per le Cessioni del quinto pensione - Gestione Privata e Pubblica, gli operatori di Sedi, interrogando la posizione interessata in Quote Quinto, visualizzeranno il relativo piano nello stato “SOSPESO - MOTIVO: EMERGENZA COVID19”;
- b. per le Cessioni del quinto stipendio traslate su pensione - Gestione Privata (CQS), gli operatori di Sede, interrogando la posizione interessata troveranno il piano nello stato “SOSPESO” e nelle note la dicitura “Sospeso per Emergenza COVID19”;
- c. per le Cessioni del quinto stipendio traslate su pensioni - Gestione Pubblica, gli operatori di Sede, potranno verificare le trattenute sospese consultando la lista pubblicata nei Prospetti Erogazioni Pensioni nelle Applicazioni del sistema GPP.

Note:

Documento 

Collegamento internet a documento originale

Approfondimento in prossima Circolare

Redazione di successiva Circolare di approfondimento da parte del competente Ufficio